

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV  
n. 227

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

### ROMUALDO COVIELLO

*per il reato di corruzione per un atto d'ufficio, di cui agli articoli 110, (N.B.: dal testo della richiesta non è chiaro il numero dell'articolo del codice penale, ma dal titolo di reato e dagli atti allegati il riferimento appare all'articolo 318 del codice penale) e 321 del codice penale*

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 25 ottobre 1993

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 25 ottobre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)

*Al Presidente del Senato della Repubblica*

ROMA

Roma, 15 ottobre 1993

A seguito delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza in merito a presunte irregolarità di finanziamenti erariali concessi a norma dell'articolo 32 della legge n. 219 del 1981, l'imprenditore Georges Bernard Stratmann forniva al pubblico ministero dichiarazioni che avvaloravano l'esistenza di tali irregolarità.

Ai sensi dell'articolo 54 del codice di procedura penale, il pubblico ministero di Potenza per ragioni di competenza, trasmetteva nel marzo 1993, il fascicolo pro-

cessuale alla Procura di Roma, ove veniva incardinato un procedimento penale a carico del predetto imprenditore Stratmann in concorso con Sanza Angelo e Coviello Romualdo (procedimento penale n. 4627/93/3).

In particolare il reato ipotizzato nei confronti dei due parlamentari e dell'imprenditore è quello della corruzione per un atto d'ufficio ex articoli 110, 319 e 321 del codice penale: lo Stratmann, in qualità di consigliere delegato prima e socio titolare del 100 per cento del capitale sociale della Valport poi, in cambio di un contributo non dovuto di lire 4.344.000.000, già concesso alla Celgris srl (denominazione originaria della Valport) e finalizzato alla realizzazione di un'iniziativa industriale nell'area di Viggiano, avrebbe promesso a Sanza e Coviello, quando lo stabilimento di Viggiano avesse iniziato l'attività, di assumere personale indicato dai due parlamentari; di fatto, il contributo, attraverso gli accordi intercorsi tra Stratmann, Sanza e Coviello, fu ottenuto dalla Valport srl anche con l'intervento di pubblici ufficiali competenti, ancora non identificati, che, come può agevolmente ritenersi, operavano in pieno accordo coi parlamentari (decreto del Ministro degli interventi per il Mezzogiorno del 24 dicembre 1987).

In sostanza, gli amministratori Valport hanno ottenuto fraudolentemente, attraverso gli accordi indicati, l'anticipazione del 60 per cento del contributo pari a lire 2.546.000.000, peraltro utilizzandone la maggior parte per scopi del tutto estranei alla costruzione dello stabilimento industriale di Viggiano.

Pertanto, a norma dell'articolo 344 del codice di procedura penale

CHIEDO

che sia concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti di Sanza Angelo e Coviello Romualdo per i fatti come sopra enunciati.

Trasmetto copia degli atti del fascicolo del procedimento penale in oggetto.

Ossequi.

*Il Procuratore aggiunto della Repubblica*  
(F.to dr. Filippo ANTONIONI)